



Le notifiche a mezzo PEC eseguite dagli Avvocati

Introduzione.

La notificazione è generalmente un atto dell'ufficiale giudiziario.

L'introduzione per effetto della legge 21 gennaio 1994, n. 53, della facoltà per gli avvocati di notificare in proprio rappresenta, quindi, un'eccezione ispirata alla "liberalizzazione e facilitazione delle notificazioni", conformemente alla *ratio* di tale normativa¹.

La legge n. 53/1994, nella sua originaria formulazione, si limitava a disciplinare la facoltà per gli avvocati di eseguire in proprio, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine, notifiche di atti cartacei sia avvalendosi dell'ufficio postale sia consegnando direttamente l'atto presso lo studio del collega domiciliatario della controparte, ed era piuttosto inutilizzata nella prassi.

Su tale impianto sono poi intervenute numerose modifiche che hanno affiancato a queste modalità di notificazione in proprio quella della notifica a mezzo posta elettronica certificata. Le più significative modifiche, oltre alla prima prevista dall'art. 25 della legge n. 183 del 2011, sono quelle introdotte dall'art. 16-*quater* del d.l. 179/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, che ha inserito, tra l'altro, nella legge del 1994, l'art. 3-*bis* (v. *infra*).

La diffusione notevole, che tale nuova modalità di notifica in proprio sta registrando (parallelamente all'ampliamento della possibilità per gli avvocati di estrarre copie e duplicati informatici degli atti del processo, tramite il Portale dei Servizi Telematici – cd. PST - per effetto dei più recenti interventi normativi)², mostra, dunque, un totale rovesciamento della prospettiva tradizionale.

¹ V. sul punto BALENA, in Foro it.1994, I, 2373 e ss. il quale osservava come la prescrizione della autorizzazione del consiglio dell'ordine finisca per frustrare gli scopi di liberalizzazione e facilitazione delle notificazione cui si ispira la normativa. Il d.l. 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. 24/06/2014, n.144), convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190), ha disposto (con l'art. 46, comma 1, lettera a) la modifica dell'art. 1 della legge 53/1994 stabilendo che l'autorizzazione non sia necessaria per la sola notifica telematica (rispetto alla quale dunque, massima è la esigenza di liberalizzazione e agevolazione).

² Comma 9-*bis* dell'art 16-*bis* del dl 179/2012 come modificato prima dal d.l. 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. 24/06/2014, n.144), convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, e poi dalla legge 132/2015.

Infatti, nell'attuale panorama normativo e quindi nella prassi giudiziaria si rileva un'estrema facilità e diffusione della modalità di notifica (telematica) da parte dell'avvocato cui si affianca, tuttavia, la materiale impossibilità, allo stato, della notifica telematica da parte dell'ufficiale giudiziario.

Invero, la notificazione a mezzo PEC eseguita dall'Ufficiale Giudiziario, pur disciplinata astrattamente dagli artt. 137, co. II, e 149-*bis* c.p.c., 17DM 44/2011 e 19 Provv. Responsabile S.I.A. 16 aprile 2014, costituisce una modalità di notifica irrealizzabile non essendo stati ancora dotati gli UNEP dei necessari strumenti e, comunque, di adeguata formazione.

La notevole diffusione della notifica telematica, tuttavia, impone agli operatori del settore, magistrati e avvocati, il superamento di alcune difficoltà di carattere pratico, conseguenza delle peculiarità degli aspetti tecnici e delle complessità caratterizzanti tale notifica e della totale novità delle questioni.

Che si tratti di aspetto delicato e molto rilevante è fuori di dubbio, essendo il primario strumento, la notificazione, attraverso il quale si attua la regola del contraddittorio, *audiatur et altera pars*, principio cardine del processo civile, la cui violazione produce vizi gravissimi.

E, d'altra parte, proprio a tutela di tale principio, la normativa della L. 53/1994 si rivela particolarmente rigorosa, giacché l'art. 11 sanziona con la nullità l'inosservanza delle sue disposizioni.

Una nullità, tuttavia, generalmente sanabile, per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., con l'eccezione delle ipotesi di inesistenza della notifica (conformemente alla giurisprudenza prevalente di legittimità) la cui enucleazione, nel caso di specie, comincia tuttavia solo timidamente ad apparire nella casistica³.

³ Cfr. per un caso di inesistenza di notifica non telematica eseguita dall'avvocato, Cassazione civile sez. II, 12/01/2015, n. 218, Guida al diritto 2015, 14, 67. In termini generali, la risalente, ma non superata, Cass. SU 1.12.2000, n. 1242, aveva stabilito che la nullità meramente formale, nel caso di specie la mancanza dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine, "*quand'anche riscontrata, è sanata dalla rituale e tempestiva costituzione dell'intimato e, quindi, dall'accertato raggiungimento dello scopo della notificazione stessa*". Principio ribadito, per tutti i vizi della notifica telematica da Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5743 del 10/03/2011 la quale afferma che "*La notificazione dell'atto introduttivo del giudizio compiuta personalmente dall'avvocato, in caso di violazione di uno qualsivoglia dei presupposti stabiliti dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53, è nulla e non inesistente, ma la nullità - non riguardando un vizio formale, bensì la sussistenza stessa della facoltà dell'avvocato di eseguire la notificazione in proprio - può essere sanata soltanto*

Nel presente contributo, con un'impostazione preminentemente destinata ai magistrati, attraverso concrete descrizioni e visualizzazioni delle modalità con le quali il software ministeriale consente ai giudici il controllo della notificazioni, saranno trattati e descritti gli aspetti pratici della notifica telematica, sia pure con costante richiamo alla normativa coinvolta e con un accenno alle possibili questioni giurisprudenziali emergenti nella prassi.

1. Quadro normativo.

La notificazione telematica di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale è attualmente disciplinata:

- dalla **legge 21 gennaio 1994, n. 53**, e, in particolare, dagli artt. 1, 3-bis, 6, 9 e 11;

- dall'**art. 16-septies del d.l. 179/12** conv. dalla legge n. 221/12 (che richiama gli orari dettati dall'art. 147 c.p.c. e prevede che, se la ricevuta di avvenuta consegna viene generata dopo le ore 21,00, la notificazione a mezzo pec si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7 del giorno successivo);

- dall'**art. 18 del D.M. 44/2011**;

- dagli **artt. 13 e 19-bis del Provvedimento del Responsabile S.I.A. del 16 aprile 2014⁴**.

Costituisce poi un riferimento normativo preminente, per la posta elettronica certificata, modalità prescelta dal legislatore come strumento per l'esecuzione di una notifica elettronica in proprio, il **Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68** (Regolamento recante disposizioni per

dalla tempestiva costituzione dell'intimato, essendo a tal fine irrilevante l'avvenuta consegna dell'atto. Nello stesso senso Cass. 21288/2015.

⁴ Per comodità di consultazione, in calce al presente contributo sono riportati testualmente i quattro riferimenti normativi appena elencati nel testo.

l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3) e il **Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005** (Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata).

Così è proprio l'art. 6 del Dpr 68/2005 che disciplina la funzione della ricevuta di avvenuta consegna (*“La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione”*) e che la stessa *“...è rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, **indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario**”*.⁵


Sempre l'art. 6 prevede che *“la ricevuta di avvenuta consegna può contenere anche **la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato**”* ed è ciò che richiede espressamente l'ultimo comma dell'art. 18 del DM 44/2011, sopra menzionate, che stabilisce che, nel caso di notificazione a mezzo PEC eseguita dagli avvocati, *“la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 è quella **completa**, di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68”*. Applicando tali disposizioni alle modalità di controllo della notifica telematica, in termini semplici, è evidente che aprendo il file .msg o .eml contenente la ricevuta di avvenuta consegna della notificazione a mezzo PEC, al giudice sarà possibile reperire al suo interno e quindi leggere e verificare tutto ciò che il destinatario della notificazione è stato messo in grado a sua volta di leggere con il recapito nella sua casella di posta di quel messaggio PEC. In particolare, la ricevuta di avvenuta consegna conterrà a sua volta come allegato un altro *file*, ed esattamente un'altra *busta* di posta elettronica (in genere: **postacert.eml**) aprendo la quale si rinverranno i documenti allegati dall'avvocato

⁵ Circa le conseguenze della mancata produzione della ricevuta consegna in presenza di costituzione del convenuto, la giurisprudenza pare divisa tra nullità sanabile e inesistenza. V. *infra*.

in sede di invio del messaggio pec di notifica (quindi, almeno la relata di notifica e l'atto notificato).

Infine, l'art. 9 del medesimo DPR stabilisce che sulle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna il gestore del servizio di posta elettronica appone la sua firma elettronica avanzata "...che consente di rendere manifesta la provenienza, assicurare l'integrità e l'autenticità delle ricevute stesse ...".

In pratica, il rispetto di tale norma emerge, all'apertura dei file .msg o .eml contenenti la ricevuta di avvenuta consegna, attraverso la coccardina evidenziata dalla freccia rossa nell'immagine qui di seguito: si tratta appunto della firma elettronica del gestore che assicura l'integrità della ricevuta stessa.



2. La procedura prevista per eseguire una notifica telematica.

Se il giudice non ha stabilito una precisa modalità, l'avvocato, munito di procura alle liti, può decidere di notificare a mezzo PEC e ciò può fare senza che sia necessaria una preventiva autorizzazione del Consiglio dell'Ordine⁶ di

⁶ Eliminata, per la sola notifica telematica dall'art. 46 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. 24/06/2014, n.144), convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190). La dottrina (PUNZI, Studi in onore di C.Mandrioli, I, Milano, 1995,1, 197) aveva a suo tempo posto in evidenza come la necessità di tale autorizzazione

appartenenza che, invece, è ancora necessaria nel caso in cui il professionista opti per la notifica “cartacea” in proprio con raccomandata A.R. o diretta presso il procuratore domiciliatario della controparte nei casi consentiti. Cosa occorre in concreto:

Innanzitutto, il notificante deve utilizzare per la spedizione del messaggio PEC una propria utenza PEC che sia registrata in un pubblico registro e può inviare il messaggio solo a indirizzi PEC del destinatario o dei destinatari che siano inseriti in un pubblico registro.

Quali sono i pubblici registri è indicato dall’art. 16-ter del d.l. 179/2012 e succ. modifiche⁷ che richiama, tuttavia, una serie di norme contenute in diversi provvedimenti normativi.

In definitiva gli elenchi sono cinque:

- 1) l’**ANPR**, l’anagrafe nazionale della popolazione residente (non ancora attivo), che darà attuazione a quanto previsto dall’art. 3-bis del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) che prevede la facoltà per il cittadino di indicare tra i propri dati anagrafici un domicilio digitale (un indirizzo PEC) con il quale avere rapporti con la pubblica amministrazione;
- 2) l’**INI-PEC**, l’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata istituito dal Ministero dello sviluppo economico che raccoglie tutti gli indirizzi di PEC delle Imprese e dei Professionisti presenti sul territorio italiano;
- 3) il **ReGIndE**, Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, gestito dal Ministero della giustizia e che contiene i dati identificativi nonché l’indirizzo di PEC dei soggetti abilitati esterni (avvocati, curatori, CTU ed ausiliari del giudice in genere); tale registro è teoricamente consultabile dai magistrati all’interno della rete giustizia (sebbene non sussista uno specifico onere di consultazione provvedendo l’avvocato notificante a indicare, quale pubblico ufficiale, i riferimenti al registro dal quale abbia attinto la pec del destinatario) tramite il Portale dei

confliggesse con la *ratio legis* di facilitazione della notifica; volendo condividere tale ragionamento è evidente, allora, come l’intento facilitatore e liberalizzatore riguardi la sola modalità telematica della notifica, coerentemente con l’impianto normativo del d.l.179/2012, di sviluppo della Giustizia digitale.

⁷ Cfr.: Appendice normativa

Servizi Telematici del Ministero (<http://pst.giustizia.it/PST/>) e mediante accesso autenticato (*login*) con le credenziali costituite dal codice fiscale e dalla password della rete adn (ossia quella necessaria per accedere al computer di ufficio);

- 4) il **Registro delle Pubbliche Amministrazioni**, gestito sempre dal Ministero della giustizia e che contiene gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Amministrazioni pubbliche ed è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati (entro il 30.11.2014 le PPAA dovevano comunicare al Ministero della Giustizia il proprio indirizzo PEC); anche questo visitabile dall'ufficio, previa autenticazione attraverso il PST;
- 5) il **Registro delle Imprese** (<http://www.registroimprese.it/>).


Dal 19 agosto 2014 non è più, invece, un pubblico registro l'**Indice PA**, l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (iPA), previsto dall'art. 57-*bis* del CAD, realizzato e gestito dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), che costituisce l'archivio ufficiale contenente i riferimenti organizzativi, telematici e toponomastici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi.

Occorre, innanzitutto, non confondere questo registro con quello gestito dal Ministero della Giustizia e sopra riportato al n. 4 dell'elenco; inoltre, è importante rilevare, poiché nella prassi alcuni avvocati fanno ancora riferimento a questo registro per reperire l'indirizzo dell'amministrazione alla quale notificare a mezzo PEC, che l'**iPA**, per effetto di modifiche succedutesi nel tempo dell'art. 16-*ter* d.l. 179/12, è stato un "**pubblico registro**" ai fini della legge n. 53/1994 solo **dal 15 dicembre 2013 al 18 agosto 2014**. Pertanto, notifiche effettuate su indirizzi presenti su questo registro al di fuori di questo periodo sono nulle ai sensi dell'art. 11 di quest'ultima legge.


Ciò premesso sugli indirizzi, il notificante deve inserire nel messaggio PEC:

- a) l'atto da notificare (o gli atti da notificare: per es. se si tratta di un ricorso e del provvedimento di fissazione dell'udienza);
- b) la relata di notifica.

Il messaggio deve indicare nell'oggetto (a pena di nullità ai sensi dell'art. 11 L. 53/1994) la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994».



Nell'immagine sottostante, ecco, una volta aperta la ricevuta di avvenuta consegna, il messaggio di posta elettronica certificata che è stato notificato al destinatario. Si notino l'oggetto del messaggio ("NOTIFICAZIONE AI SENSI..."), gli atti notificati (ricorso per d.i., procura e decreto ingiuntivo) e la relata di notifica che sono allegati al messaggio. Il messaggio di notifica riprodotto qui sotto è esattamente identico a quello che noi ritroveremo, come sopra accennato, nell'allegato (*postacert.eml*) della ricevuta di avvenuta consegna che l'avvocato avrà offerto come prova della notificazione: ciò vuol dire che la R.d.A.C. ("completa", così come prescritta per le notificazioni dell'avvocato) contiene un vero e proprio "duplicato" del messaggio di notifica e dei relativi allegati così come inviati dall'Avvocato.



a) *l'atto da notificare.*

È opportuno esaminare, in particolare, le modalità di allegazione dell'atto (o degli atti) da notificare. La disciplina cambia a seconda che il documento a disposizione dell'avvocato sia cartaceo oppure informatico ed in quest'ultimo caso se sia un duplicato o una semplice copia informatica.

Se l'atto è cartaceo, il secondo comma dell'art. 3-*bis* della l. 53/1994 prescrive che l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico (cioè usa lo scanner e genera un *file* con l'immagine del documento), attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 16-*undecies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

L'articolo richiamato, in vigore nella nuova formulazione dal 21 agosto 2015 (per effetto della L. 132/2015 di conversione del d.l. 83/2015) prevede, al terzo comma (cfr.: appendice normativa), che l'attestazione di conformità della copia informatica al documento cartaceo, di cui è stata riprodotta l'immagine e che si intende notificare a mezzo PEC, deve essere effettuata nella relazione di notificazione la quale, per previsione dell'art. 3-*bis* L. 53/1994, è un documento informatico separato dall'atto da notificare. Pertanto, il notificante deve necessariamente procedere ai sensi del terzo comma dell'art. 16-*undecies* non potendosi avvalere della facoltà, prevista fuori dei casi di notificazione a mezzo PEC, di attestare la conformità all'interno dello stesso file contenente la scansione per immagini (cfr.: comma 2 dell'art. 16-*undecies*).

La possibilità di procedere ai sensi del terzo comma, compiendo l'attestazione su un documento separato quale la relata di notificazione (art. 3-*bis*, co. 5, L. 53/1994), è, tuttavia, praticabile solo dal 9 gennaio 2016, data di entrata in vigore del DM 28 dicembre 2015.

Invero il comma 3 dell'art. 16-*undecies* stabilisce che l'individuazione della copia cui si riferisce l'attestazione deve avere luogo “*esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia*” ed è appunto con il DM appena menzionato che il Resp. DGSIA ha indicato queste modalità inserendo nelle specifiche tecniche di cui al suo Provvedimento del 16 aprile 2014 l'art. 19-*ter* (cfr.: appendice normativa) il quale, ai commi 1 e 3, stabilisce che “*l'attestazione è inserita in un documento informatico in formato PDF e contiene una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità*

nonché il relativo nome del file. Il documento informatico contenente l'attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l'attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata ...”.

Resta da chiedersi la sorte delle notifiche telematiche effettuate dagli avvocati dal 21 agosto 2015 all'8 gennaio 2016 quando queste specifiche per l'individuazione delle copia cui si riferisce l'attestazione non erano ancora state emanate. Al riguardo si segnala l'orientamento⁸ secondo cui, siccome la norma contenuta nel terzo comma si limita a delegare il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia a dettare specifiche tecniche per la sola *individuazione della copia cui si riferisce l'attestazione* e non anche per la determinazione delle modalità stesse di attestazione, nel caso in cui il messaggio contenga soltanto la copia informatica di un atto da notificare, oltre ovviamente alla relata nella quale deve necessariamente inserirsi l'attestazione, non vi sarebbe stato bisogno di attendere il decreto ministeriale perché non ci poteva essere incertezza nell'individuazione della copia informatica, essendovi un solo altro documento informatico all'interno del messaggio PEC oltre alla relata.

Lo stesso procedimento deve essere seguito nel caso in cui l'avvocato intenda notificare una **copia informatica di un documento informatico**. Ad esempio, un atto estratto in copia dal fascicolo informatico attraverso il PST.

Occorre subito chiarire che la distinzione tra la copia informatica di un documento informatico ed il duplicato di un documento informatico è contenuta nell'art. 1 del CAD (Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), che offre le seguenti definizioni:


la copia informatica di documento informatico è il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari;

il duplicato informatico è il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario.


⁸ Roberto Arcella nella relazione per la SSM, Corsi PCT 2015, IV ed., “Gli atti telematici e le copie telematiche nel PCT tra normativa del CAD, Regole Tecniche e la Legge 132/2015”.

È opportuno fare un esempio per meglio comprendere la differenza tra copia e duplicato informatico (con l'avvertenza che trattasi di attività che al giudice non è in alcun modo richiesta).

Aprendo un file, ad esempio una propria sentenza con il programma Word e trasformato il file da .doc in un .pdf utilizzando la funzione "Salva con nome"...



...verrà creato questo documento informatico sottostante nel quale compaiono le stesse parole della sentenza in formato .doc.



Tuttavia i due file, quello .doc e quello .pdf, pur avendo un contenuto visivo eguale, hanno una sequenza binaria, cioè di bit, totalmente diversa. Vi sono programmi che estraggono l'impronta di questi file (un po' come dai nostri dati anagrafici è estratto il codice fiscale) ed assegnano loro una sequenza alfanumerica che nessun altro file, se non identico (il duplicato), può generare.

Utilizzando uno di questi programmi⁹ si noterà che il file .doc di quella sentenza ha la seguente impronta:

ce080a20ee32e21a970871a61dc7fc82f571d99498c5e397474e7d38e1acad7a

mentre quella del medesimo file convertito in .pdf è completamente diversa:

2f36978a9e0fca3607714454994a203cfd8e0c033b184710f0790b391fcb6e1c

Se, invece, viene utilizzata la funzione “Salva con nome” di word per salvare la sentenza in formato .doc su una memoria esterna o su altra cartella del computer oppure se dalla cartella in cui è archiviata la sentenza è utilizzata la funzione “copia” e poi “incolla” in altra cartella o memoria esterna (o, ancora, se il file è allegato ad un messaggio di posta elettronica), sarà stato creato un duplicato, cioè un file con la medesima sequenza di valori binari e, quindi, con la medesima impronta e ciò anche se venisse modificato il nome.

Unico elemento, allora, per identificare il duplicato informatico è la cd. “impronta” (hash) dei file richiesta per le attestazioni di conformità dal DPCM 13 novembre 2014 che ora non è più necessaria per le attestazioni nel processo civile telematico. Invero, l'art. 3-bis della legge 53/1994, prima dell'ultima modifica entrata in vigore il 21 agosto 2015 (L 132/2015), richiamava, per l'asseverazione di conformità che ora stiamo esaminando, l'art. 22, co. 2, del CAD, che a sua volta richiamava le regole tecniche di cui all'art. 71 del medesimo CAD, regole che con nove anni di ritardo sono state emanate con il DPCM citato.

La novella di agosto 2015 mira a semplificare il lavoro degli avvocati non richiedendo più nella notifica telematica e nel PCT né l'impronta né il riferimento temporale ma solo il rispetto delle specifiche tecniche per le modalità di individuazione delle copie informatiche di cui si attesta la conformità nella relata

⁹ Uno di questi programmi è reperibile sul seguente sito: <http://apps.dirittopratico.it/impronta.html>

di notificazione stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia con il DM 28 dicembre 2015 prima menzionato.

Si deve, tuttavia, segnalare che la notifica a mezzo PEC di una copia informatica di un documento informatico, che costringe l'avvocato a predisporre l'attestazione prevista dall'art. 16-*bis*, comma 9-*bis*, del d.l. 179/2012 secondo le modalità di cui comma 3 dell'art. 16-*undecies* del medesimo d.l., potrebbe essere ora evitata in sede contenziosa poiché tutti gli atti principali nativi digitali contenuti nel fascicolo informatico (ad esempio, il ricorso per decreto ingiuntivo, il decreto ingiuntivo, il provvedimento depositato telematicamente dal giudice) possono finalmente essere estratti dall'avvocato costituito dal PST come duplicati e senza, quindi, necessità di fare attestazioni di conformità, attestazioni necessarie solo per le copie informatiche.


In pratica, si tratta di file, contenenti atti o provvedimenti, che si estraggono, nel caso siano stati sottoscritti digitalmente, completi della firma del loro autore (giudice, cancelliere o avvocato), che saranno allegati al messaggio PEC con il quale si esegue la notificazione e sui quali, quindi, il destinatario della notificazione potrà fare direttamente tutti i controlli in ordine alla validità della firma digitale, la cui funzione è proprio quella di garantire l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento. Occorre precisare che dal PST si possono estrarre anche duplicati di copie informatiche di atti cartacei (come nel caso del verbale scritto a penna, scansionato dal cancelliere ed acquisito al fascicolo informatico), copie che equivalgono all'originale cartaceo anche se il cancelliere non vi abbia apposto la firma digitale al momento dell'acquisizione con lo scanner¹⁰. In questo caso la "garanzia" di identità del file, cioè della copia inserita nel messaggio PEC alla copia per immagine presente nel fascicolo informatico è fornita dall'impronta MD5 che il PST (il Portale dei Servizi

¹⁰ In realtà l'art. 15, co. 4, del DM 44/2011 impone al cancelliere di firmare digitalmente gli atti cartacei che acquisisce al fascicolo informatico tramite scansione, tuttavia, il successivo comma 9-*bis* dell'art. 16-*bis* del d.l. 179/12 ha stabilito che «le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità».

telematici del Ministero della Giustizia) mette a disposizione per ciascun documento informatico come da immagine che segue.


Sino a marzo 2015, si potevano estrarre dal PST solo copie informatiche e non anche i duplicati. In sostanza, i registri informatici, pur conservando gli atti ed i documenti sottoscritti digitalmente, restituivano, al giudice sulla Consolle ed agli Avvocati tramite il PST, file privati della firma digitale attraverso un'operazione che eliminava la firma ed apponeva sull'immagine la famosa coccardina sul margine con l'indicazione del nominativo del titolare della firma. In pratica, si aveva a disposizione soltanto una copia informatica.

Ora, invece, almeno gli avvocati possono scegliere cosa estrarre dal PST. Nell'immagine¹¹ qui sotto è riprodotta una schermata del PST con le opzioni per l'estrazione dei file.



Nel caso di copia informatica, la firma è conservata se l'originale è firmato PAdES (con estensione .pdf) e compaiono anche delle informazioni aggiuntive (es. numero sentenza, se si tratta di una sentenza, e la cd. coccardina), tuttavia, la firma si presenta però "rotta" (come nell'immagine che segue).

¹¹ Immagine tratta dalla relazione già citata di Roberto Arcella.



Se invece l'originale è formato CADES (con estensione .p7m) la firma è rimossa e sono presenti solo le informazioni aggiuntive (cfr. note informative DGSIA del 2.4.2015).¹²

b) *la relata di notificazione.*

La relata deve essere redatta, come prescrive l'art. 3-*bis* L 53/1994, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata.

La relazione deve contenere:

- 1) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;
- 2) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
- 3) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
- 4) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;
- 5) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;
- 6) l'attestazione di conformità di cui al secondo comma del medesimo articolo, cioè l'attestazione prevista nel caso in cui l'atto da notificare sia cartaceo

¹² In tal senso le note informative DGSIA n.2392 del 16.4.2015

ed è stato, quindi, generato con lo scanner un file contenente la scansione per immagine dello stesso.

Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo.

Si può notare come nella relata sia necessario indicare l'elenco pubblico dal quale il notificante ha tratto l'indirizzo PEC del destinatario ma non l'elenco pubblico nel quale è iscritto l'indirizzo PEC del notificante sebbene il comma 1 dell'art. 3-*bis* della legge 53/1994 richieda che entrambi gli indirizzi risultino da pubblici registri, a pena sempre della nullità prevista dall'art. 11 della medesima legge.

Altra particolarità da sottolineare è rappresentata dalla circostanza che la legge n. 53/1994, mentre impone che l'attestazione di conformità della scansione al cartaceo, di cui riproduce l'immagine, sia contenuta nella relazione di notificazione, nulla dice su dove debba essere apposta l'attestazione di conformità della copia informatica al documento informatico da cui è tratta (come nel caso, ad esempio, di una copia informatica tratta dal PCT per essere notificata). E' solo il nuovo art. 16-*undecies* inserito nel d.l. 179/2012 che al comma terzo, secondo periodo, ha stabilito che tutte le attestazioni di conformità di copie informatiche di documenti cartacei (le scansioni) o di copie informatiche di documenti informatici devono essere compiute, in sede di notifica telematica, nella relata di notificazione. Tuttavia, mentre la mancanza nella relata dell'attestazione di conformità della copia informatica al cartaceo da cui è tratta è sanzionata dall'art. 11 della L. n. 53/1994 con la nullità della notificazione, analoga invalidità non è prevista dall'art. 16-*undecies* citato nel caso di mancato inserimento nella relata dell'attestazione di conformità della copia informatica al documento informatico da cui detta copia è tratta.

Una volta redatta su documento separato la relata di notifica, questa e l'atto da notificarsi sono allegati dall'avvocato al messaggio PEC con l'oggetto «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994» che viene spedito all'indirizzo PEC del destinatario.

In virtù del terzo comma dell'art. 3-*bis* L. 53/1994, la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista

dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

Si realizza così anche per la notifica a mezzo PEC la nota scissione degli effetti per il notificante e per il destinatario sebbene, nella prassi, sono davvero pochi i minuti, se non addirittura i secondi, che passano tra la generazione delle due ricevute.¹³

La prova della notifica telematica.

La prova della notifica telematica si offre, di regola, telematicamente.

Ed, invero, e innanzi ai tribunali ed alle corti di appello, sulla base della lettura degli artt. 9 della L. 53/1994 e 19-bis del Provvedimento del responsabile S.I.A. del 16 aprile 2014, la prova della notificazione a mezzo PEC deve essere fornita dall'avvocato esclusivamente in modalità telematica e non presentandosi in udienza innanzi all'organo giudicante con la stampa del contenuto delle ricevute PEC o provvedendo ad allegare le stesse ad una busta telematica nel fascicolo informatico.


Ed, infatti, offrire la prova "in modalità telematica" non significa certo che l'avvocato debba stampare al proprio studio il contenuto dei messaggi di posta elettronica delle due ricevute (accettazione e consegna), scansionare poi le stampe cartacee ottenute e, quindi, depositare queste scansioni inviandole telematicamente all'ufficio giudiziario (o portandole con sé all'udienza) .

Per provare la notifica telematica "telematicamente" l'avvocato deve inviare nel fascicolo telematico (e quindi sulla Consolle del magistrato) i duplicati dei file delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna; deve allegare alla sua nota di deposito telematico (atto principale), due messaggi di posta elettronica (che sono due file che hanno estensione .msg o .eml), che il giudice provvederà


¹³ V. sul punto Cassazione civile sez. lav., 07/10/2015 n. 20072, Parti: D.C.G.W. C. Azienda servizi municipalizzati Rieti S.p.A. Fonti: Diritto & Giustizia 2015, 8 ottobre, che, argomentando dalla mancata produzione della prova dell'avvenuta consegna (anche con modalità analogiche non essendo la Corte di Cassazione, per la mancanza del fascicolo telematico, in condizione di ricevere invio telematico) dichiara inammissibile il ricorso per mancata prova della notifica, giudicando tale ipotesi come un caso di notifica inesistente. Considera, invece, sanato qualunque vizio dalla costituzione del convenuto la giurisprudenza prevalente, tra cui Cass 21288/2015.

poi ad “aprire” tramite il suo applicativo Consolle, utilizzando il programma di posta elettronica di cui automaticamente il sistema si avvale, in ragione della natura dei file (che sono delle e-mail, ossia dei messaggi di posta elettronica, sia pure certificata, e che quindi con un programma di posta elettronica si possono visionare) e controllarne così direttamente il contenuto.

In caso di deposito corretto sarà possibile vedere questo tipo di file...



... diversamente, l'erroneo invio produce una situazione come quella che è di seguito rappresentata: (cioè un file .pdf contenente le scansioni delle ricevute PEC)...



Quando fu promulgata nel 1994 la legge sulle notifiche in proprio (“cartacee”) dell’avvocato il legislatore si preoccupò di dare una nuova disciplina agli avvisi che, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo (art. 645 c.p.c.) ed in tema di impugnazione (art. 123 disp. att. c.p.c.), l’ufficiale giudiziario effettuava subito dopo la notificazione nella cancelleria del giudice che aveva emesso il provvedimento opposto o impugnato.

Fu, quindi, previsto all’art. 9 della l. 53 del 1994 che doveva essere l’avvocato notificante, contestualmente alla notifica, a depositare copia dell’atto notificato presso la cancelleria del predetto giudice producendo così il medesimo effetto del deposito dell’avviso da parte dell’ufficiale giudiziario.

Quando nel 2012 fu inserito l’art. 3-*bis* nella legge n. 53 del 1994 e, quindi, prevista la possibilità per l’avvocato di notificare atti a mezzo PEC fu anche modificato l’art. 9 aggiungendo all’unico comma prima esistente il comma 1-*bis*¹⁴. Questo prevede che nel caso in cui non si possa procedere al deposito in modalità telematica dell’atto di opposizione o di impugnazione notificato a mezzo PEC ai sensi dell’art. 3-*bis*, l’avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. E, dal momento che quest’ultima norma prevede che *“le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata da un **pubblico ufficiale** a ciò autorizzato”*, alla fine del 2012 fu modificato anche l’art. 6 della legge n. 53 del 1994 riconoscendo all’avvocato la qualifica di pubblico ufficiale quando compiva le attestazioni di cui all’art. 9 della medesima legge.

Occorre subito notare, da un lato, che questa modalità (cartacea) di prova della notificazione a mezzo PEC era possibile soltanto nel caso previsto dal primo originario comma dell’art. 9 e cioè nei casi di notificazione di un atto di

¹⁴ La legge 24 dicembre 2012, n. 228, nell’introdurre l’art. 16-*quater*, comma 1, lettera i) al D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l’art. 1, comma 19, numero 2) l’introduzione del comma 1-*bis* all’art. 9.

opposizione a decreto ingiuntivo o di un atto di impugnazione e non anche nei casi di notificazione elettronica di altri tipi di atti giudiziari in materia civile, e, dall'altro, che la possibilità di depositare una copia dell'atto cartaceo nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento opposto o impugnato era ed è tuttora consentita soltanto nel caso in cui *“non si possa procedere al deposito in modalità telematica”*.

Quanto al primo rilievo, il vuoto normativo (l'unica norma richiamabile era quella di cui al secondo comma dell'art. 23 CAD in base alla quale *“le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta”*, norma all'epoca di difficile applicazione per la mancanza delle *regole tecniche* di cui all'art. 71 CAD) è stato colmato solo un anno e mezzo dopo dall'art. 46, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, che ha aggiunto all'art. 9 della legge n. 53 del 1994 un ulteriore comma, 1-*ter*, che ha previsto che in tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche procede ai sensi del comma 1-*bis*.


Pertanto, in tutti i casi in cui si proceda ad una notifica a mezzo PEC, e non solo nei casi di notifica telematica dell'atto di opposizione a d.i. o di impugnazione, è possibile ora applicare le disposizioni di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'art. 9.

La possibilità di provare in modalità cartacea la notifica a mezzo PEC è allora del tutto residuale. La stessa è ammessa esclusivamente nel caso in cui *“non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis”*, come ad esempio innanzi al Giudice di Pace oppure alla Corte di Cassazione.¹⁵ Sul punto si deve chiarire che la possibilità per


¹⁵ Cfr: Cassazione, sezione lavoro, 7 ottobre 2015, n. 20072 che ha affermato che «la mancata produzione della ricevuta di avvenuta consegna della notifica a mezzo p.e.c. del ricorso per cassazione, neppure nel previsto supporto analogico previsto dall'art. 9, co 1-bis della l. 53/1994 (trasposizione cartacea del contenuto del documento informatico), impedendo di ritenere perfezionato il procedimento notificatorio, determina l'inesistenza della notificazione, con conseguente impossibilità per il giudice di disporre il rinnovo ai sensi dell'art. 291 c.p.c., in quanto la sanatoria ivi prevista è consentita nella sola ipotesi di notificazione esistente, sebbene affetta da nullità (così sull'ultima affermazione *ex multis* Cass. n. 3303 del 1994, Cass. n. 8287 del 2002, Cass. Sez. Unite, n. 20604 del 2008)». Emerge tuttavia, un latente contrasto tra la (o

L'avvocato di depositare telematicamente l'atto notificato con le ricevute PEC di accettazione e avvenuta consegna è possibile dall'entrata in vigore, il 16 maggio 2014, del Provv. del Responsabile S.I.A. del 16 aprile 2014 che, sostituendo il precedente provvedimento del 18 luglio 2011, ha previsto all'art. 13 (formato dei documenti informatici allegati) che è ammesso il deposito telematico dei file con estensione .msg e .eml, cioè i file contenenti messaggi di posta elettronica.

Solo per comprendere meglio cosa rappresentino queste estensioni basta aprire il programma di posta elettronica, selezionare un messaggio ricevuto ed utilizzare la funzione "Salva con nome" come nell'immagine sottostante.




Appare la seguente finestra dove si può notare che il file che si sta salvando ha estensione .eml.



evoluzione della) giurisprudenza sulla notifica telematica eseguita dall'avvocato in regime cartaceo, che aveva ritenuto ogni deviazione dalla disciplina generale nullità sanabile, v. *supra sub* n. 3, e il principio dettato da Cass, 2002/2015, che ravvisa inesistenza in ipotesi dunque non sanabile neppure nel caso di costituzione dell'intimato (nel caso di specie non costituito).

Dopo questa modifica delle specifiche tecniche riguardanti il formato dei file depositabili telematicamente, sono stati, quindi, rilasciati dal DGSIA, alle società che realizzano i programmi cd. imbustatori per i depositi telematici degli avvocati (e degli ausiliari del giudice), gli schemi per i depositi di tali file e con un aggiornamento del luglio del 2014 la Consolle del Magistrato è stata dotata di una funzione che consente di aprire questi messaggi PEC e di controllarne il contenuto al fine di consentire al giudice di verificare direttamente che siano state rispettate le disposizioni di cui alla legge n. 53/1994.



Da queste ultime modifiche normative e dai conseguenti aggiornamenti dei programmi, quindi, è possibile procedere al deposito telematico dell'atto notificato a norma dell'art. 3-bis e, pertanto, innanzi ai tribunali ed alle corti di appello, la prova della notifica a mezzo PEC deve essere fornita esclusivamente in modalità telematica potendosi ipotizzare il ricorso alla prova cartacea solo in casi eccezionali e contingenti che devono attenere alle condizioni dell'ufficio e/o dell'infrastruttura che consente i depositi telematici ma non anche ad impedimenti soggettivi o a carenze organizzative dell'avvocato.

L'avvocato estrae, quindi, dal suo programma di posta elettronica i messaggi di accettazione e di avvenuta consegna, come sopra evidenziato dalle immagini, e li deposita telematicamente inserendoli come allegati, ad esempio, all'atto di citazione o ad una nota di deposito oppure ad un'istanza di esecutorietà ex art. 647 c.p.c..

Le modalità di questo deposito sono disciplinate dal comma 5 dell'art. 19-bis del Provvedimento del responsabile S.I.A. del 16 aprile 2015, che stabilisce che "la trasmissione in via telematica all'ufficio giudiziario delle ricevute previste

dall'articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, nonché della copia dell'atto notificato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della medesima legge, è effettuata inserendo l'atto notificato all'interno della busta telematica di cui all'art. 14 e, come allegati, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa ad ogni destinatario della notificazione”.

L'attività di controllo del giudice.

I controlli del giudice sono correlati alle modalità sopra descritte, essendo ovviamente diretti a verificare la prova della notifica telematica.


La difficoltà per i giudici, tuttavia, scaturisce dalla circostanza che i controlli devono essere necessariamente effettuati attraverso il software fornito dal Ministero della Giustizia, Consolle del Magistrato, e dalla necessità che, in relazione alla modalità di firma scelta dall'avvocato (CADES o PAdES) può essere necessario per il giudice disporre di software installati sul proprio computer.

Come evidenziato più volte l'avvocato che intenda fornire prova della notifica telematica deve curare la trasmissione in via telematica all'ufficio giudiziario delle ricevute previste dall'articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, nonché della copia dell'atto notificato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della medesima legge. Sono necessarie entrambe le ricevute, in forza del disposto normativo sopra richiamato, poiché *la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall' articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall' articolo 6, comma 2, del medesimo provvedimento normativo*

Al riguardo il già richiamato **art. 19-bis Provv. Resp. DGSIA 16 aprile 2014** (*Specifiche tecniche previste dall'art. 34, c.1, D.M. 44/2011, riportato nell'appendice normativa in calce alla presente relazione*) stabilisce come l'avvocato, tecnicamente, deve procedere al deposito della prova della notifica telematica inserendo all'interno della busta telematica, di cui all'art 14 delle specifiche tecniche, l'atto notificato e, come allegati, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa ad ogni destinatario della notificazione, che sono file msg o eml, come abbiamo dimostrato nel paragrafo precedente; i


dati identificativi relativi alle ricevute sono inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e.

Se l'avvocato ha svolto correttamente queste attività, il giudice dovrà trovare nella console la seguente situazione



In particolare, come si apprezza da questo particolare dell'immagine precedente riprodotto qui di seguito, tra gli allegati troveremo:

- 1) ricevuta di accettazione in formato .msg o .eml
- 2) ricevuta di avvenuta consegna in formato .msg o .eml
- 3) file DatiAtto.xml di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e e contenente dati identificativi relativi alle ricevute



Occorre precisare che l'indicazione qui sopra riportata è esemplificativa, perché gli avvocati possono denominare i file contenenti le due ricevute come preferiscono.

Il primo ed il terzo file non sono altro che i messaggi pec (la ricevuta di avvenuta consegna relativa ad ogni destinatario della notificazione e la ricevuta di accettazione) che l'avvocato ha salvato (come mostrato nel paragrafo precedente) al fine di poterli inserire nella busta trasmessa all'ufficio per dare la prova della

notifica. Se l'avvocato li avesse cancellati, dopo averne stampato il contenuto, non sarebbe in grado di provare la notifica.

È opportuno, per una migliore intelligibilità del discorso, un esame analitico di questi tre elementi:

1) Il file DATIATTO.XML

Il file DatiAtto.xml non è altro che una copia strutturata dei dati già presenti nell'atto realizzato dall'avvocato. Il Giudice non deve compiere controlli su questo file.


Occorre, comunque, sapere che questo file è previsto dalle specifiche tecniche con la funzione di consentire al sistema (lato ufficio giudiziario) di acquisire automaticamente i dati del procedimento senza la necessità di un inserimento manuale da parte del Cancelliere. I dati inseriti in questo file (che devono quindi essere identici a quelli inseriti nell'atto principale) dovrebbero essere acquisiti in modo automatico dai sistemi informatici ministeriali e utilizzati per la creazione e per l'aggiornamento del fascicolo.

L'avvocato non "scrive" consapevolmente questo file ma il suo redattore o imbustatore (ossia il suo software per il pct, che l'avvocato ha acquistato sul mercato o che si è procurato tra quelli gratuiti in giro, progettato per essere conforme alle prescrizioni del ministero) produce il file DatiAtto.xml che confluisce nella "busta telematica" automaticamente.

2 - 3) I file .MSG o .EML


Se fosse presente solo il file DatiAtto.xml ma non i file con estensione .msg o .eml non sarebbe possibile per il giudice il controllo della notifica telematica.

Qualora, invece, risulti presente un file contenente la stampa della notifica telematica **senza estensione** MSG O EML (come nella immagine che segue) nemmeno è possibile il controllo della stessa, perché l'avvocato ha erroneamente inteso provarla estraendo delle stampe o delle scansioni delle ricevute di avvenuta accettazione e consegna, modalità di prova inammissibile sulla base di quanto spiegato nel paragrafo precedente.



Allegati dell'atto	Tipo	Nome file	Dimensione
Dati atto		DatiAtto.xml.p7m	621
Allegato semplice (2)		di notificato e relata.pdf.p7m	407272

In questo caso il giudice precedente potrà invitare l'avvocato a procedere al deposito correttamente.¹⁶



¹⁶ V. in calce all'appendice normativa un fac-simile del provvedimento evidenziato nel testo.

Firma CADES e firma PAdES.


Le concrete modalità di controllo da parte del giudice sono, tuttavia, ancorate alla natura della firma utilizzata dall'avvocato tramite il redattore atti di cui si serve (ossia il suo software che gli consente di firmare gli atti e di inserirli nella busta telematica).

Le modalità di firma dei documenti informatici inseriti dall'avvocato nel messaggio PEC (si ricorda che la relata di notificazione deve essere necessariamente sottoscritta digitalmente a pena di nullità) previste dalla normativa del PCT sono alternativamente la firma CADES con estensione .p7m e la firma PAdES con estensione .pdf per effetto delle specifiche tecniche del 16 aprile 2014 (precedentemente era prevista la sola firma CADES e con questa modalità firmano ancora la maggior parte degli avvocati).

La firma **CADES** (CMS Advanced Electronic Signatures) è una firma digitale che può essere apposta su qualsiasi tipo di file. In seguito all'apposizione si genera una busta crittografata contenente il file originale che si presenta come un file la cui estensione (la parte finale del nome del file che succede il punto) è *.p7m*.


La firma **PAdES** (PDF Advanced Electronic Signatures) è una firma che può essere apposta su un solo tipo di file, il PDF che è lo standard di riferimento per quanto riguarda i documenti in formato digitale. L'apposizione di una firma PAdES su un file .pdf genera un nuovo file la cui estensione (la parte finale del nome del file che succede il punto) è ancora *.pdf*.

Le conseguenze di tali differenza sono che il file firmato PAdES può essere letto utilizzando qualsiasi lettore di file PDF (il più diffuso è Adobe Reader in precedenza noto come Acrobat), mentre utilizzando la firma CADES sarà necessario disporre di un software specifico per l'apertura della busta crittografata (il file .p7m) che contiene il documento per poterli visualizzare. La firma PAdES, inoltre, permette di aggiungere una firma grafica visibile sul documento, oltre alla firma digitale. Da tutto ciò consegue che se il file è firmato CADES, come nel caso sottostante il magistrato, dovrà disporre di un software per aprire il documento.



Occorre, quindi, che il magistrato verifichi, eventualmente tramite l'assistenza, se il proprio computer dispone del software per poter aprire e leggere i file firmati CADES. In caso contrario (ossia quando cliccando sul file in questione il computer non lo apre), è necessario chiederne la installazione (non potendo il magistrato nella maggior parte dei casi provvedere autonomamente al download, in quanto non amministratore della macchina).



Quando il software è disponibile, la notifica si controlla cliccando sui file contenuti nella busta e riportati tra gli allegati di console, ossia sulla ricevuta di accettazione e su quella di avvenuta consegna. In particolare, il controllo completo si effettua cliccando sulla seconda, che è, appunto, una ricevuta di tipo "completo" (cioè contiene l'intero messaggio pervenuto alla casella del destinatario). Dopo aver selezionato l'allegato contenente questa ricevuta e, quindi, valorizzato il tasto "Apri Pec" della finestra che subito dopo si apre, la console indirizza al programma di posta elettronica attraverso il quale si apre il file .msg o .eml.



Nella successiva schermata (v. immagine che segue) si potrà leggere il contenuto della ricevuta di avvenuta consegna. Si legge, infatti, nell'esempio che segue che il giorno 07/01/2015 alle ore 11:11:05 il messaggio con Oggetto "notificazione ai sensi della legge 53/94" inviato dall'indirizzo PEC dell'avvocato è pervenuto nella casella postale del destinatario. Questa è la data e l'ora della notificazione per il destinatario (salva l'applicazione dell'art. 16-*quater* d.l. 179/12 con la posticipazione degli effetti alle ore 7,00 del mattino successivo quando la data riportata sulla ricevuta di avvenuta consegna sia successiva alle ore 21,00).

Tuttavia, ciò non è sufficiente per il giudice il quale vuole conoscere il concreto contenuto della notifica.

Per eseguire questo controllo occorre cliccare sull'allegato "postacert.eml" che è il duplicato del messaggio PEC notificato dall'avvocato al destinatario.




In quest'ultima immagine si può notare anche la coccardina a metà altezza sul bordo destro che esprime, come già evidenziato in precedente esaminando i riferimenti normativi, la firma del gestore della pec ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 (Firma elettronica delle ricevute e della busta di trasporto).

Sempre in questa schermata è possibile per il giudice controllare che l'avvocato abbia rispettato la prescrizione richiesta dalla legge a pena di nullità di indicare nell'oggetto del messaggio la seguente locuzione: «notificazione ai sensi


della legge n. 53 del 1994» prevista dall'art 3-bis della legge 53/1994 (cfr.: in altro nell'immagine precedente).

Una volta aperto, il file “postacert.eml” si può visionare (cfr.: immagine che segue) finalmente il duplicato del messaggio PEC pervenuto al destinatario con tutti i suoi allegati sui quali il giudice potrà effettuare i controlli necessari.




Nell'esempio di cui all'immagine che precede, l'avvocato notificante ha allegato al messaggio PEC tutti documenti sottoscritti con firma digitale **CADES** come riconoscibile dall'estensione .p7m.


E' a questo punto che al giudice, per aprire i file firmati CADES, occorre il software relativo come mostrato nella immagine che segue:




Con questo programma sarà, infine, possibile visionare gli atti che l'avvocato ha inviato nella pec, per verificare il rispetto di tutte le prescrizioni della legge 53/1994 richiamate nei paragrafi precedenti.




Se, invece, i file allegati allegati al messaggio PEC sono stati sottoscritti dall'avvocato con firma **PADES** quando si cliccherà sul file "postacert.eml" apparirà una schermata come quella che segue in cui gli allegati sono in formato .pdf. Per verificare che, ad esempio, la relata di notificazione sia sottoscritta digitalmente come prescritto dall'art. 3-bis L. 53/94 si cliccherà sul relativo file allegato.




Si darà il comando di apertura dell'allegato al messaggio...



...e apparirà il testo della relazione di notificazione nella quale il giudice controllerà la presenza di tutti i requisiti richiesti (indicazione degli indirizzi PEC utilizzati, registri pubblici nei quali sono iscritti, eventuali attestazioni di conformità). In particolare, verificherà che la firma digitale sia valida (cfr.: sulla sinistra dell'immagine che segue) e potrà verificare chi abbia apposto la firma utilizzando il "Pannello firma".



Nel pannello che si apre (come da immagine che segue) si potrà, quindi, anche leggere il nome di colui che ha sottoscritto digitalmente la relazione di notificazione.



Questioni problematiche: cenni

Nullità o inesistenza. Come più volte evidenziato, la legge 53/1994 sanziona con la nullità la violazione delle sue prescrizioni.

Nella giurisprudenza del Supremo Collegio è consolidato il principio, quanto alla notifica cartacea dell'avvocato, che qualsiasi violazione delle

prescrizioni (ivi compresa la mancanza dei presupposti soggettivi od oggettivi per l'esercizio del potere notificatorio) si traduce in vizio di nullità - e non di inesistenza - della notifica, come tale suscettibile di sanatoria in conformità del generale principio del raggiungimento dello scopo dell'atto ex art. 156 co3 c.p.c (cfr. Corte Cass., Sez. U, Sentenza n. 1242 del 01/12/2000; id. Sez. 3, Sentenza n. 8592 del 22/06/2001; id. Sez. 5, Sentenza n. 15081 del 05/08/2004; id. Sez. 6 - 3, Sentenza n. 5096 del 28/02/2013, in motivazione, Cass. 20243/2015 che precisa come eventuali vizi di invalidità del procedimento notificatorio risultano, comunque, sanati ex art. 156, co. 3, c.p.c., con effetto "ex tunc",dalla avvenuta costituzione in giudizio di tutti gli intimati).

Tale giurisprudenza, formatasi in relazione alle notifiche cartacee dell'avvocato, sembra ribadita dalla Corte anche nel caso di notifiche telematiche (cfr. Cass. 21086 del 2015 nonché la discussa Cass. 14368/2015¹⁷ che, pure predicando la nullità di tutte le notifiche telematiche anteriormente alla data del 15 maggio 2014, ossia all'entrata in vigore delle specifiche tecniche del 16 aprile 2014 cui rinvia l'art. 18 del dm 44/2011, esclude l'inesistenza e ritiene giustificato, in astratto, in mancanza di costituzione del convenuto, un ordine di rinnovo della notificazione).

Parrebbe, tuttavia, formulare una diversa interpretazione rispetto al citato generale orientamento la più volte citata Cass. 07/10/2015 n. 20072 quando ricollega alla mancata produzione della ricevuta di avvenuta consegna, in caso di

¹⁷ Tale recente sentenza, si è espressa, escludendola, sulla validità di una notificazione eseguita da un avvocato a mezzo PEC in data anteriore a quella di efficacia del provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile SIA, recante le specifiche tecniche di cui all'art. 34 DM 44/11. La Suprema Corte ha ritenuto l'art. 3 bis della legge 53/1994 inapplicabile per mancanza di normativa regolamentare, in quanto l'art. 18 dm 44/2011, pure nel testo risultante dalla sostituzione operata dal dm 48/2013 (art. 1, comma 1) continuava a rinviare alle norme tecniche di cui all'art. 34, dm 44/2011, che non risultavano emanate. Dunque, il momento di applicabilità sarebbe da farsi risalire al 15 maggio 2014 (data di entrata in vigore del provvedimento 16 aprile 2014). In senso critico si può osservare che quando la Corte afferma che ai sensi dell'art. 3 bis della l. n. 53/1994, la concreta possibilità di procedere a notifiche a mezzo PEC venne a dipendere dalla "normativa anche regolamentare omette di considerare che tale normativa in realtà esiste, nella normativa del CAD, mentre le norme del DM 44/2011 che si riferiscono alla sottoscrizione di documenti informatici riguardano principalmente la firma digitale e non contengono (tuttora) alcuna specifica disposizione riguardante le notificazioni eseguite a mezzo PEC dagli avvocati. Né può ritenersi che le specifiche tecniche, in quanto mero provvedimento amministrativo, possano assumere natura regolamentare, pur se richiamate da un Regolamento.

mancata costituzione in giudizio dell'intimato, la fattispecie della inesistenza piuttosto che della nullità al fine di escludere la possibilità per il Supremo Collegio di disporre *il rinnovo ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., in quanto la sanatoria ivi prevista è consentita nella sola ipotesi di notificazione esistente, sebbene affetta da nullità (così sull'ultima affermazione ex multis Cass. n. 3303 del 1994, Cass. n. 8287 del 2002, Cass. Sez. U., n. 20604 del 2008).*

Errate modalità di prova della notifica telematica, invito alla regolarizzazione.

Sembra, invece, costante l'indirizzo giurisprudenziale che, per il caso in cui l'avvocato notificante, per provare la notifica al giudice, non abbia inviato nell'architettura del pct i file .msg od .eml , intendendo, invece, erroneamente fornire la prova della notifica telematica attraverso scansioni dei messaggi pec (negli uffici abilitati a ricevere i file .msg o .eml come il tribunale o la corte di Appello) ritiene che il giudice debba formulare un invito all'avvocato affinché regolarizzi l'invio che prova la notifica come previsto dalle norme e dalle regole tecniche.

Qualora l'avvocato non sia in condizioni di adempiere per essersi inconsapevolmente (e colposamente, essendo chiara la prescrizione normativa indicata nel testo) privato della prova della notifica, non sembrano sussistenti margini, a chi scrive, per ravvisare in tale ipotesi quella impossibilità normativamente prevista che consente la prova cartacea, dovendo dunque il giudice considerare invalida la notifica, salvo l'effetto sanante della costituzione del destinatario.

Notifica telematica pervenuta oltre le ore 21,00

Al riguardo, l'art. 16-*septies* (Tempo delle notificazioni con modalità telematiche) inserito dalla legge 114/14 di conversione del d.l. 90/2014, nell'uniformare il regime delle notifiche telematiche al disposto dell'art. 147 del codice di procedura civile¹⁸ stabilisce poi che *“quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo”*.

La dissociazione dell'efficacia della notifica per il notificante e il destinatario (già predicata in generale per le notifiche cartacee eseguite dall'avv.

¹⁸ Art. 147 c.p.c.: “Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21”.

dal diritto vivente, sin dalla risalente Cass. 15081/2004) è normativamente prevista dal terzo comma dell'art. 3-bis L. 53/1994, il quale statuisce che la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

Ciò comporta astrattamente la possibilità che la notifica di perfezioni a cavallo delle ore 21,00, dell'ultimo giorno utile.

E' ragionevole presumere che la giurisprudenza, adottando il medesimo orientamento previsto per le notifiche tramite ufficiale giudiziario, per il caso in cui la ricevuta di accettazione sia stata generata prima delle 21,01 e la ricevuta di avvenuta consegna dopo, consenta la rinnovazione della notifica in caso di mancata costituzione in giudizio del destinatario. Ciò in quanto, nonostante il notificante abbia fatto tutto quanto era in proprio potere per eseguire la notificazione nel termine, affidandosi per il resto all'infrastruttura PEC, la notifica per il destinatario sarebbe comunque tardiva.

Conclusioni.

La verifica della notifica telematica, momento essenziale del processo civile, in quanto attuazione del principio del contraddittorio, non é intuitiva né agevole.

Le modifiche normative stratificate, in uno alle regole tecniche a loro volta in continua evoluzione, e la necessità di disporre non solo di conoscenze ma anche di strumenti concreti, rendono complessa e nuova un'attività precedentemente svolta in maniera completamente diversa attraverso la verifica di documenti cartacei.

La prassi mostrava, tuttavia, anche in quella tradizionale modalità, numerosi aspetti problematici. Spesso i documenti erano incompleti o illeggibili, talvolta prassi deteriori mostravano l'utilizzo di moduli e modelli compilati in modo discutibile imponendo al giudice o all'interprete l'adozione di inviti alla rinnovazione, pena la ineffettività della notifica, foriera di contestazioni nel corso ulteriore del giudizio.

La notifica affidata all'azione umana della consegna materiale di un documento e, quindi, ancorata alla conoscenza legale dello stesso con le note modalità previste dal codice di procedura civile o dalla legge n. 890/1982 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) presenta certo molte meno garanzie di efficacia, affidabilità e successo rispetto alla notifica via PEC. In tale ultima notifica invero, realizzata secondo le regole della PEC, non si prescinde mai dalla effettiva consegna nella casella PEC che lo stesso destinatario ha legittimamente indicato nel pubblico registro ed è solo la consegna avvenuta con successo che produce la conoscenza legale (che sarà effettiva nella misura in cui il destinatario adempia all'onere di consultare la propria casella di PEC).

È, allora, evidente che, per la facilità di realizzazione e per le garanzie che contiene, la notifica telematica esprime un significativo passaggio evolutivo verso la effettività del contraddittorio la cui tutela è un carattere del processo giusto.

Del pari è chiaro che la notifica telematica sarà in grado di assolvere tale funzione nella misura in cui la stessa sia realizzata conformemente alle norme e alle regole tecniche che la disciplinano e sia del pari oggetto di concreta e puntuale verifica.

La sfida della gestione telematica del processo passa di certo attraverso la condivisione di un linguaggio comune e affidabile, noto e condiviso tra gli operatori del settore, di guisa che le nuove professionalità emergenti non costituiscano, come pure si ritiene da parte di alcuni, con opinione non condivisibile, un arretramento per l'operatore del diritto, ma semplicemente un affinamento di ruoli e capacità, nell'utilizzo di strumenti nuovi, moderni ma sempre serventi allo scopo primo del processo, ossia di strumento di tutela di diritti.

Antonella Ciriello

Pietro Lupi

Appendice normativa.

Legge 21 gennaio 1994, n. 53 (facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali) (Estratto)

Art.1.

1. L'avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell'art. 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto a norma dell'art. 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente. Quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta eccezione per l'autorizzazione del consiglio dell'ordine, la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata.

Art. 2

(omissis)

Art. 3-bis.

1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.

2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.¹⁹

3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall' articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 , e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall' articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 .

4. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994».

5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere:

- a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;
- b) (SOPPRESSO);
- c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
- d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
- e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;

¹⁹ Le parole “attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221” sono state inserite, in sede di conversione del d.l. 83/2015, dalla legge 132/2015.

f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo e' stato estratto;

g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2.

6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo.

Art. 4

(omissis)

Art. 6.

1. L'avvocato o il procuratore legale, che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9 o le annotazioni di cui all'articolo 5 , è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.

2. Il compimento di irregolarità o abusi nell'esercizio delle facoltà previste dalla presente legge costituisce grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme.

Art. 7.

1. L'avvocato o il procuratore legale, che intende avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge, deve essere previamente autorizzato dal consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto; tale autorizzazione potrà essere concessa esclusivamente agli avvocati o procuratori legali che non abbiano procedimenti disciplinari pendenti e che non abbiano riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale o altra più grave sanzione e dovrà essere prontamente revocata

in caso di irrogazione delle dette sanzioni ovvero, anche indipendentemente dall'applicazione di sanzioni disciplinari, in tutti i casi in cui il consiglio dell'ordine, anche in via cautelare, ritenga motivatamente inopportuna la prosecuzione dell'esercizio delle facoltà previste dalla presente legge.

2. Il provvedimento di rigetto o di revoca, emesso in camera di consiglio dopo aver sentito il professionista, è impugnabile davanti al Consiglio nazionale forense nel termine di dieci giorni solo per motivi di legittimità ed è immediatamente esecutivo, indipendentemente dalla sua eventuale impugnazione.

3. In caso di revoca dell'autorizzazione, l'avvocato o il procuratore legale consegna al consiglio dell'ordine il registro di cui all'art. 8, sul quale vengono annotati il provvedimento di revoca e l'eventuale annullamento del medesimo.

4. I provvedimenti del consiglio dell'ordine adottati ai sensi della presente legge sono resi pubblici nei modi più ampi.

4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 8

(omissis).

Art. 9

1. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull'originale del provvedimento dell'avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell'art. 645 del codice di procedura civile e dell'art. 123 delle disposizioni per l'attuazione, transitorie e di coordinamento del codice di procedura civile, il notificante provvede, contestualmente alla notifica, a depositare copia dell'atto notificato presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento.

1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e

ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell' articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis.²⁰

Art. 10.

1. Agli atti notificati ai sensi della presente legge è apposta, al momento dell'esibizione o del deposito nella relativa procedura, apposita marca, il cui modello e importo sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Quando l'atto è notificato a norma dell'art. 3-bis il pagamento dell'importo di cui al periodo precedente non è dovuto.

2. (omissis).

Articolo 11

1. Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica.

D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 - Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

ART. 9

Firma elettronica delle ricevute e della busta di trasporto

1. Le ricevute rilasciate dai gestori di posta elettronica certificata sono sottoscritte dai medesimi mediante una firma elettronica avanzata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera dd), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, generata automaticamente dal sistema di posta elettronica e basata su chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente di rendere manifesta la provenienza, assicurare l'integrità e l'autenticità delle ricevute stesse secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.

2. La busta di trasporto è sottoscritta con una firma elettronica di cui al comma 1 che garantisce la provenienza, l'integrità e l'autenticità del messaggio di posta elettronica certificata secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.

DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 21 febbraio 2011 n. 44 (in Gazz. Uff., 18 aprile, n. 89) - Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24 (ESTRATTO).

Art. 18

Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati²¹

²⁰ Comma inserito dalla legge n. 114/2014 in sede di conversione del d.l. 90/2014.

²¹ Articolo così modificato dal D.M.G. 48/2013.

1. L'avvocato che procede alla notificazione con modalità telematica ai sensi dell'articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, allega al messaggio di posta elettronica certificata documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici privi di elementi attivi e redatti nei formati consentiti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
2. Quando il difensore procede alla notificazione delle comparse o delle memorie, ai sensi dell'articolo 170, quarto comma, del codice di procedura civile, la notificazione è effettuata mediante invio della memoria o della comparsa alle parti costituite ai sensi del comma 1.
3. La parte rimasta contumace ha diritto a prendere visione degli atti del procedimento tramite accesso al portale dei servizi telematici e, nei casi previsti, anche tramite il punto di accesso.
4. L'avvocato che estrae copia informatica per immagine dell'atto formato su supporto analogico, compie l'asseverazione prevista dall'articolo 22, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, inserendo la dichiarazione di conformità all'originale nella relazione di notificazione, a norma dell'articolo 3-bis, comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n. 53.
5. La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine.
6. La ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 è quella completa, di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 – (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese). (ESTRATTO)

Art. 16-ter.

Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni

1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia.

1-bis. (omissis)

Art. 16-septies²²

Tempo delle notificazioni con modalità telematiche

1. La disposizione dell'art. 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo²³.

²² Articolo inserito dalla legge 114/14 di conversione del d.l. 90/2014.

²³ Art. 147 c.p.c.: “Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21”.

Art. 16-decies

Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti

1. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento.

Art. 16-undecies

Modalità dell'attestazione di conformità

1. Quando l'attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica, l'attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima.

2. Quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico.

3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.

3-bis. I soggetti di cui all'articolo 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformità previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.

Provvedimento Responsabile DGSIA 16 aprile 2014 - Specifiche tecniche previste dall'art. 34, c1 del d.m. 21 febbraio 2011 n. 44, regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

art. 11

1. L'atto del processo in forma di documento informatico, da depositare telematicamente all'ufficio giudiziario, rispetta i seguenti requisiti:

1. è in formato PDF;

2. è privo di elementi attivi;

3. è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini;

4. è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata esterna secondo la struttura riportata ai commi seguenti;

5. è corredato da un file in formato XML, che contiene le informazioni strutturate nonché tutte le informazioni della nota di iscrizione a ruolo, e che rispetta gli XSD riportati nell'Allegato 5; esso è denominato DatAtto.xml ed è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.

2. La struttura del documento firmato è PAdES-BES (o PAdES Part 3) o CA-dES-BES; il certificato di firma è inserito nella busta crittografica; è fatto divieto di inserire nella busta crittografica le informazioni di revoca riguardanti il certificato del firmatario. La modalità di apposizione della firma digitale o della firma elettronica qualificata è del tipo "firme multiple

indipendenti” o parallele, e prevede che uno o più soggetti firmino, ognuno con la propria chiave privata, lo stesso documento (o contenuto della busta). L’ordine di apposizione delle firme dei firmatari non è significativo e un’alterazione dell’ordinamento delle firme non pregiudica la validità della busta crittografica; nel caso del formato CADES il file generato si presenta con un’unica estensione p7m. Il meccanismo qui descritto è valido sia per l’apposizione di una firma singola che per l’apposizione di firme multiple.

3. Le applicazioni di generazione della firma digitale o qualificata per la sottoscrizione dei documenti informatici devono utilizzare la funzione di hash di cui all’art 4, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013.

Art. 13

Formato dei documenti informatici allegati – art. 12 del regolamento

1. I documenti informatici allegati sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, e sono consentiti nei seguenti formati:
 1. .pdf
 2. .rtf
 3. .txt
 4. .jpg
 5. .gif
 6. .tiff
 7. .xml
 8. .eml, purché contenenti file nei formati di cui alle lettere precedenti.
 9. .msg, purché contenenti file nei formati di cui alle lettere da a ad h.
2. È consentito l’utilizzo dei seguenti formati compressi purché contenenti file nei formati previsti al comma precedente:
 1. .zip
 2. .rar
 3. .arj.
3. Gli allegati possono essere sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata; nel caso di formati compressi la firma digitale, se presente, deve essere applicata dopo la compressione.

Art. 14

Trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati – art. 13 del regolamento

1. L’atto e gli allegati sono contenuti nella cosiddetta “busta telematica”, ossia un file in formato MIME che riporta tutti i dati necessari per l’elaborazione da parte del sistema ricevente (gestore dei servizi telematici); in particolare la busta contiene il file Atto.enc, ottenuto dalla cifratura del file Atto.msg, il quale contiene a sua volta:

1. IndiceBusta.xml: il DTD è riportato nell’Allegato 4. Tale file deve essere omesso qualora il suo contenuto sia presente nella sezione apposita del file DatiAtto.xml, come da XSD di cui al successivo punto b).

2. DatiAtto.xml: gli XSD sono riportati nell’Allegato 5.

3. <nome file (libero)>: atto vero e proprio, in formato PDF, sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata secondo la struttura dell’articolo 12 comma 2.

4. AllegatoX.xxx: uno o più allegati nei formati di file di cui all’articolo 13, eventualmente sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata; il nome del file può essere scelto liberamente.

2. La cifratura di Atto.msg è eseguita con la chiave di sessione (ChiaveSessione) cifrata con il certificato del destinatario; IssuerDname è il Distinguished Name della CA che ha emesso il certificato dell’ufficio giudiziario o dell’UNEP destinatario, SerialNumber è il numero seriale del certificato dell’ufficio giudiziario o dell’UNEP destinatario; l’algoritmo utilizzato per

l'operazione di cifratura simmetrica del file è il 3DES e le chiavi simmetriche di sessione sono cifrate utilizzando la chiave pubblica contenuta nel certificato del destinatario; le chiavi di cifratura degli uffici giudiziari sono disponibili nell'area pubblica del portale dei servizi telematici (il relativo percorso e nome file è indicato nel catalogo dei servizi telematici).

3. La dimensione massima consentita per la busta telematica è pari a 30 Megabyte.

4. La busta telematica viene trasmessa all'ufficio giudiziario destinatario in allegato ad un messaggio di posta elettronica certificata che rispetta le specifiche su mittente, destinatario, oggetto, corpo e allegati come riportate nell'Allegato 6.

5. Il gestore dei servizi telematici scarica il messaggio dal gestore della posta elettronica certificata del Ministero della giustizia ed effettua le verifiche formali sul messaggio; le eccezioni gestite sono le seguenti:

1. T001: l'indirizzo del mittente non è censito in ReGIndE;

2. T002: Il formato del messaggio non è aderente alle specifiche;

3. T003: la dimensione del messaggio eccede la dimensione massima consentita.

6. Il gestore dei servizi telematici, nel caso in cui il mittente sia un avvocato, effettua l'operazione di certificazione, ossia recupera lo status del difensore da ReGIndE; nel caso in cui lo status non sia "attivo", viene segnalato alla cancelleria.

7. Il gestore dei servizi telematici effettua i controlli automatici (formali) sulla busta telematica; le possibili anomalie all'esito dell'elaborazione della busta telematica sono codificate secondo le seguenti tipologie:

1. WARN (WARNING): anomalia non bloccante; si tratta in sostanza di segnalazioni, tipicamente di carattere giuridico (ad esempio manca la procura alle liti allegata all'atto introduttivo);

2. ERROR: anomalia bloccante, ma lasciata alla determinazione dell'ufficio ricevente, che può decidere di intervenire forzando l'accettazione o rifiutando il deposito (esempio: certificato di firma non valido o mittente non firmatario dell'atto);

3. FATAL: eccezione non gestita o non gestibile (esempio: impossibile decifrare la busta depositata o elementi della busta mancanti ma fondamentali per l'elaborazione).

8. La codifica puntuale degli errori indicati al comma precedente è pubblicata e aggiornata nell'area pubblica del portale dei servizi telematici.

9. All'esito dei controlli di cui ai commi precedenti, il gestore dei servizi telematici invia al depositante un messaggio di posta elettronica certificata riportante eventuali eccezioni riscontrate.

10. Il gestore dei servizi telematici, all'esito dell'intervento dell'ufficio, invia al depositante un messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione operato dalla cancelleria o dalla segreteria dell'ufficio giudiziario destinatario.

Art. 19 bis

Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati – art. 18 del regolamento

1. Qualora l'atto da notificarsi sia un documento originale informatico, esso deve essere in formato PDF e ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è ammessa la scansione di immagini. Il documento informatico così ottenuto è allegato al messaggio di posta elettronica certificata.

2. Nei casi diversi dal comma 1, i documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici, allegati al messaggio di posta elettronica certificata, sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, e sono consentiti in formato PDF.

3. Nei casi in cui l'atto da notificarsi sia l'atto del processo da trasmettere telematicamente all'ufficio giudiziario (esempio: atto di citazione), si procede ai sensi del precedente comma 1.

4. Qualora il documento informatico, di cui ai commi precedenti, sia sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata, si applica quanto previsto all'articolo 12, comma 2.

5. La trasmissione in via telematica all'ufficio giudiziario delle ricevute previste dall'articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, nonché della copia dell'atto notificato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della medesima legge, è effettuata inserendo l'atto notificato all'interno della busta telematica di cui all'art 14 e, come allegati, la ricevuta di

accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa ad ogni destinatario della notificazione; i dati identificativi relativi alle ricevute sono inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e.

Art. 19 ter

Modalità dell'attestazione di conformità apposta su un documento informatico separato

1. Quando si deve procedere ad attestare la conformità di una copia informatica, anche per immagine, ai sensi del terzo comma dell'art. 16-undecies del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.212, l'attestazione è inserita in un documento informatico in formato PDF e contiene una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità nonché il relativo nome del file. Il documento informatico contenente l'attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l'attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 2.
2. Se la copia informatica è destinata ad essere depositata secondo le regole tecniche previste dall'art. 4 del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il documento informatico contenente l'attestazione è inserito come allegato nella "busta telematica" di cui all'articolo 14; i dati identificativi del documento informatico contenente l'attestazione, nonché del documento cui essa si riferisce, sono anche inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e.
3. Se la copia informatica è destinata ad essere notificata ai sensi dell'art. 3bis della legge 21 gennaio 1994, n.53, gli elementi indicati al primo comma, sono inseriti nella relazione di notificazione.
4. Nelle ipotesi diverse dai commi 2 e 3, se la copia informatica è destinata ad essere trasmessa tramite posta elettronica certificata, l'attestazione di cui al primo comma è inserita come allegato al messaggio di posta elettronica certificata.
5. In ogni altra ipotesi, l'attestazione di conformità è inserita in un documento informatico in formato PDF contenente i medesimi elementi di cui al primo comma, l'impronta del documento informatico di cui si sta attestando la conformità e il riferimento temporale di cui all'articolo 4 comma 3 del D.P.C.M. 13 novembre 2014. Il documento informatico contenente l'attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l'attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata. L'impronta del documento può essere omessa in tutte le ipotesi in cui il documento informatico contenente l'attestazione di conformità è inserito, unitamente alla copia informatica del documento, in una struttura informatica idonea a garantire l'immodificabilità del suo contenuto.
6. L'attestazione di conformità di cui ai commi precedenti può anche riferirsi a più documenti

Provvedimento tipo per la richiesta di deposito telematico dei file della notifica a mezzo PEC

n. xxxx/2015 r.g.a.c.

Tribunale Ordinario di XXXX
Sezione XXX

Il Giudice XXX

Provvedendo sull'istanza XXXX presentata telematicamente da:

YYYYYYY XXXXXXXX (c.f. 555555555555)

con il patrocinio dell'avv. Tizio Sempronio

considerato che il ricorrente ha fornito prova "cartacea" della notifica telematica del XXXXXXX ai sensi dell'art 9 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, comma 1-bis come modificata dalla legge 228/12 e dalla legge 114/14,

rilevato che tale norma testualmente stabilisce che solo qualora "non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi

allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell' articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”;

considerato che questo ufficio è in grado di acquisire l'invio telematico della prova telematica della notifica telematica ai sensi dell'art. 19bis del Provv. Resp. DGSIA 16 aprile 2014 (Specifiche tecniche previste dall'art. 34, c.1, D.M. 44/2011) il quale statuisce che “La trasmissione in via telematica all'ufficio giudiziario delle ricevute previste dall'articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, nonché della copia dell'atto notificato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della medesima legge, è effettuata inserendo l'atto notificato all'interno della busta telematica di cui all'art 14 e, come allegati, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa ad ogni destinatario della notificazione; (...).”;

INVITA

l'istante a regolarizzare l'invio della prova della notifica con modalità telematiche secondo quanto dispone l'art. 19bis del Provv. Resp. DGSIA 16 aprile 2014 (Specifiche tecniche previste dall'art. 34, c.1, D.M. 44/2011) provvedendo al deposito dei file comprovanti la notifica telematica ai sensi della normativa richiamata (**ossia allegando alla busta di deposito le buste di accettazione e di avvenuta consegna, in formato eml oppure msg**).

luogo e data XXX xxx 2015

Il Giudice